

Congedi retribuiti di due anni: prima circolare INPS

La Legge Finanziaria per il 2001 (L. 388/2000, art. 80 comma 2) ha introdotto una novità, almeno teoricamente, molto rilevante: l'opportunità, per i genitori di persone con handicap grave, di usufruire di due anni di congedo retribuito.

Su questi aspetti l'INPS, l'istituto previdenziale che assicura buona parte dei lavoratori privati, ha emanato da pochi giorni una circolare (15 marzo 2001, n. 64) che fornisce indicazioni per l'applicazione di quanto disposto dalla Finanziaria.

Quale handicap

Anche per il congedo di due anni il riferimento è sempre alle persone con handicap in situazione di gravità (articolo 3 comma 3 Legge 104/1992). Tale condizione può essere dimostrata esclusivamente con una specifica attestazione rilasciata dalla Commissione di accertamento presente in ogni ASL. Questa attestazione non può essere sostituita né da autocertificazione, né da altri certificati di invalidità civile parziale o totale.

Per poter richiedere i due anni di congedo è necessario che il disabile sia stato accertato handicappato in situazione di gravità da almeno 5 anni.

Questa condizione esclude la possibilità di richiedere il congedo, ad esempio, nei casi di gravi disabilità di bambini in tenera età, o ancora nel caso di menomazioni derivanti da gravi lesioni, tanto improvvise da non aver ancora consentito l'accertamento dell'handicap.

Chi ne ha diritto

Secondo le indicazioni dell'INPS hanno diritto di usufruire dei due anni di congedo i genitori naturali o adottivi oppure, in mancanza di questi, i fratelli o le sorelle della persona disabile.

I genitori naturali o adottivi

Le condizioni per richiedere il congedo retribuito sono le stesse previste per ottenere i permessi previsti dall'articolo 33 della Legge 104/1992.

Il congedo spetta alternativamente alla madre o al padre. Il beneficio non può essere utilizzato contemporaneamente da entrambi i genitori.

Le regole variano a seconda che il figlio sia minorenni o maggiorenne.

Se il figlio è minorenni è possibile fruire del beneficio anche se uno dei due genitori non lavora. Se il figlio è maggiorenne, convivente con entrambi i genitori, e

l'altro genitore non lavora non è possibile ottenere il congedo se non in casi particolari già previsti da una precedente circolare e cioè:

- **invalidità totale o superiore a due terzi del familiare convivente con il disabile grave;**
- **infermità temporanea per i periodi di ricovero ospedaliero;**
- **età superiore ai 70 anni se in presenza di una qualsiasi invalidità comunque riconosciuta;**
- **grave malattia;**
- **presenza in famiglia di più di tre minorenni;**
- **presenza in famiglia di un bambino di età inferiore a 6 anni;**
- **necessità di assistenza anche in ore notturne e anche da parte del lavoratore (valutata dal medico INPS).**

Se il genitore non è convivente con il figlio maggiorenne handicappato, il congedo può essere comunque concesso a patto che l'assistenza sia prestata in via continuativa ed esclusiva dal richiedente.

Rimane ferma la condizione generale che il disabile non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. Da ultimo, una particolarità: il diritto ai due anni di congedo retribuito non viene riconosciuto agli affidatari.

I fratelli e le sorelle

Il diritto al congedo viene riconosciuto anche a fratelli o sorelle, del disabile grave. Questa opportunità è però condizionata dal fatto che entrambi i genitori siano deceduti. Inoltre in questo caso è richiesta la convivenza con la persona con handicap a prescindere dal fatto che quest'ultima sia maggiorenne o minorenni.

La durata del congedo

Il congedo è riconoscibile per la durata massima complessiva, nell'arco della vita lavorativa, di due anni. Due anni è anche il limite massimo fruibile, tra tutti gli aventi diritto, per ogni persona con handicap. Per ogni disabile cioè è possibile fruire al massimo di due anni di congedo. Questi due anni sono frazionabili e possono quindi essere richiesti alternativamente da entrambi i genitori.

Ad esempio un genitore può richiedere un anno di congedo e l'altro genitore può usufruire dell'anno rimanente. L'INPS precisa poi che i periodi di congedo retribuito rientrano nel limite massimo globale spettante a ciascun lavoratore, di due anni di permesso, anche non retribuito, "per gravi e documentati motivi familiari". Che cosa significa? Ogni lavoratore ha diritto a due anni di congedo non retribuito per gravi e documentati motivi familiari, a prescindere dal fatto che in famiglia ci sia un disabile grave. Se il lavoratore ha un figlio con

grave handicap può richiedere fino a due anni di congedo retribuito. Se però richiede il congedo retribuito non ha più diritto a quello non retribuito, oppure, se ne ha usufruito solo in parte, può utilizzare la parte residuale.

Per fare un esempio: un genitore ha già sfruttato un anno di congedo non retribuito; avendo un figlio con handicap grave può richiedere altri 12 mesi di congedo retribuito. Anche la moglie potrà richiedere solo 12 mesi di congedo retribuito e altrettanti di congedo non retribuito.

L'INPS precisa poi che non è possibile la fruizione contemporanea - con la stessa motivazione - di congedo retribuito da parte di un genitore e non retribuito da parte dell'altro genitore.

Le stesse regole valgono per i fratelli dei soggetti handicappati in caso di decesso dei genitori.

Eccezioni

Come sempre l'INPS è piuttosto restia a concedere benefici in modo ampio. Tende quindi ad interpretare sempre in modo molto restrittivo ciò che il Parlamento ha stabilito. Nella circolare 64/2001 afferma che nel caso di due figli con handicap grave lo stesso genitore non può comunque richiedere un doppio congedo. Potrà fruirne esclusivamente l'altro genitore (nel caso sia una lavoratore) oppure, successivamente alla sua morte, i fratelli o le sorelle. Altra eccezione riguarda l'ipotesi in cui il disabile svolga attività lavorativa: in tal caso il congedo non può essere concesso. Vi è poi ancora un limite: durante il periodo di congedo, i genitori non possono usufruire dei benefici di cui all'art. 33 della legge 104/92. Altra precisazione riguarda la malattia o la maternità durante il periodo di congedo: nell'ipotesi che si verifichi uno di questi due casi, il congedo non si interrompe se sono trascorsi più di sessanta giorni dall'inizio della sua fruizione.

La misura della prestazione

Come si è ripetuto i congedi di due anni sono retribuiti e lo sono entro l'importo massimo annuo di lire 70 milioni e un limite giornaliero di lire 191.780. L'indennità per il congedo viene corrisposta nella misura dell'ultima retribuzione percepita e cioè quella percepita nell'ultimo mese di lavoro che precede il congedo (comprensiva del rateo per tredicesima mensilità, altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi ecc.). Nel caso di contratti di lavoro a tempo pieno, la retribuzione del mese preso a riferimento, va moltiplicata per 12 e divisa per 365 giorni (366 se le assenze cadono in un anno bisestile), con un limite giornaliero, quindi (anno 2000), di Lire 191.780. Se invece si fa riferimento ad un contratto di lavoro a part time verticale, la retribuzione percepita nel mese stesso va divisa per il

numero dei giorni retribuiti, compresi quelli festivi o comunque di riposo relativi al periodo di lavoro effettuato: la retribuzione giornaliera così determinata va raffrontata con il limite massimo giornaliero di lire 191.780. Essendo questo tipo di congedo frazionabile anche a giorni, l'indennità viene corrisposta per tutti i giorni per i quali il beneficio è richiesto.

La frazionabilità

I due anni di congedo possono essere frazionati in periodi mensili, settimanali o anche in giornate. Vengono computati anche i giorni festivi, a meno che non vi sia stata una ripresa del lavoro. Facciamo un esempio. Si prede un periodo di congedo che va dal lunedì al venerdì; verranno conteggiati nel periodo di congedo anche il sabato e la domenica; queste due giornate non sarebbero state computate se il venerdì il lavoratore fosse rientrato al suo impiego.

Come richiedere il congedo

La domanda, redatta su appositi modelli, va presentata in duplice copia all'INPS di riferimento.

I modelli, disponibili presso tutti gli uffici periferici dell'INPS, si chiamano

- "mod. hand 4" per i congedi straordinari ai genitori;**
- "mod. hand 5" per i congedi straordinari ai fratelli.**

Nella domanda deve essere indicato il periodo di congedo di cui si intende fruire.

Deve inoltre essere riportata con chiarezza la denominazione del relativo datore di lavoro e, possibilmente, il numero di posizione INPS dello stesso, qualora si tratti di datore di lavoro privato. L'INPS restituisce subito (o a stretto giro di posta, se pervenuta con tale mezzo) una copia all'interessato con l'attestazione da parte dell'INPS della ricezione.

L'interessato consegna al datore di lavoro il modulo controfirmato dall'INPS che è conseguentemente autorizzato, dal momento della consegna stessa, ad erogare la prestazione, dopo aver verificato le condizioni di erogazione sulla base della documentazione presentata.

Nel caso il datore di lavoro abbia dubbi circa la possibilità di accoglimento deve tempestivamente comunicarlo all'INPS, affinché questo stesso assuma le decisioni finali.

L'INPS, da parte sua, una volta ricevuta la domanda del lavoratore, effettuerà autonomamente, con la massima tempestività, le valutazioni di competenza, comunicando con immediatezza all'interessato e al suo datore di lavoro i motivi che dovessero ostare al riconoscimento del beneficio richiesto. Non è previsto un provvedimento esplicito di "autorizzazione" nell'ipotesi di esito

positivo di queste valutazioni. Il congedo straordinario e le relative prestazioni s'intendono decorrenti dalla data indicata sulla domanda, salvo diversa decorrenza fissata dal datore di lavoro, che in ogni modo è tenuto ad accoglierla, sempre che sussistano le condizioni di diritto, al massimo entro 60 giorni dalla richiesta. Nel caso si intenda modificare il periodo di congedo fissato in precedenza, il lavoratore deve presentare, con le modalità seguite per la prima concessione, una nuova domanda che corregga la precedente.

Cosa allegare alla domanda

Alla domanda di congedo deve essere allegata la dichiarazione dell'altro genitore (o degli altri fratelli) di non aver fruito del beneficio, ovvero con l'indicazione dei periodi fruiti. Va poi allegata la documentazione (anche in copia dichiarata autentica) relativa al riconoscimento della gravità dell'handicap, a suo tempo rilasciata dalla commissione medica della competente ASL, ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge 104/92, con dichiarazione di responsabilità relativa al fatto che nel frattempo non sono intervenute variazioni nel riconoscimento della gravità dell'handicap stesso ed impegno a comunicare qualsiasi variazione che possa avere riflessi sul diritto al congedo. Non è necessario presentare la documentazione relativa all'handicap qualora questa sia già in possesso dell'INPS per una precedente domanda: in tal caso è sufficiente produrre una dichiarazione in tal senso, unitamente a quella relativa alla permanenza delle condizioni di gravità.

• [Consulta il testo della circolare](#)

20 marzo 2001

Nota di aggiornamento: la Corte Costituzionale con Sentenza 8 giugno 2005, n. 233, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non prevede il diritto di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con soggetto con handicap in situazione di gravità a fruire del congedo ivi indicato, nell'ipotesi in cui i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio handicappato perché totalmente inabili.

- (Corte di Cassazione - sezione Lavoro - sentenza n. 26605 del 23 novembre 2020)**